

455/2017 R.G.LAV.



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Causa 455/2017 R.G.LAV.

Verbale dell'udienza

Oggi 05/09/2018 ad ore 12,29 davanti al giudice dott. Daniele Busico sono comparsi

- per parte ricorrente, l'avv. ALBERTO QUARNIENTI in sost. L' avv. MARIO QUARNIENTI su delega dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI che si riporta al ricorso introduttivo;

- per parte resistente l'avv. SPIGNO ELVIA in sost. avv. SCARPA GIUSEPPE la quale si riporta alla memoria di costituzione.

I procuratori delle parti rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.

Il giudice

dato atto di quanto sopra,

decide la causa come da dispositivo letto in udienza, assenti le parti che hanno rinunciato alla presenza, trasmesso in via telematica e allegato al presente verbale (pagina successiva), riservandosi sessanta giorni per il deposito della motivazione, attesa la particolare complessità della causa.

Il giudice

dott. Daniele Busico



R.G. n. 455/2017/LAV



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Tempio Pausania**  
**- Controversie del lavoro -**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel procedimento numero di registro generale 455/2017/LAV,  
proposto da:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS - OLBIA  
(C.F. 91015270902), con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI;

- attore -

**contro**

FEDERAZIONE GILDA UNAMS (C.F. 92149830900), con il patrocinio  
dell'avv. SCARPA GIUSEPPE;

- convenuto -

**in punto a**

Art. 28 fase di opposizione;

**DISPOSITIVO**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta dalla Scuola secondaria di I grado <<Ettore Pais>>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso il decreto ex art. 28 legge 300/79 del Tribunale di Tempio Pausania, Controversie del Lavoro, in composizione monocratica, pronunciato nel procedimento iscritto al n.261/17 R.G. promosso a nome di O.S. FEDERAZIONE GILDA UNAMS, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite della presente fase che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti;
- si assegna il termine di sessanta giorni per la motivazione della sentenza.

Così deciso in Tempio Pausania il giorno 5 settembre 2018.

Il Giudice

dott. Daniele Busico



